



## AMBITO TERRITORIALE N.3 AUSL BR/1

FRANCAVILLA FONTANA  
(Comune Capofila)  
CAROVIGNO – CEGLIE MESSAPICA – ORIA – SAN  
MICHELE SALENTINO – VILLA CASTELLI

### Copia di verbale/Deliberazione dell'Assemblea Consortile

**OGGETTO: DELIBERA ASSEMBLEA CONSORTILE n. 41/2013.  
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER  
L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E LA COMPARTICIPAZIONE  
FINANZIARIA DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **QUATTORDICI** del mese di **APRILE** alle ore **10,30** nella sala delle adunanze dell'Ambito Territoriale, convocato con apposito avviso, si è riunita l'Assemblea Consortile nelle persone seguenti:

	Presente	Assente
1) BUCCOLIERO Daniela - Componente Comune Francavilla F.	<b>X</b>	
2) DEL PRETE Danilo - Componente Comune Carovigno	<b>X</b>	
3) DI GIOVANNI Cosimo - Componente Comune Oria	<b>X</b>	
4) CAPPELLI Pompea - Componente Comune S. Michele	<b>X</b>	
5) BARLETTA Giovanni - Componente Comune Villa C.Ili	<b>X</b>	
6) PALMISANO Angelo - Componente Comune Ceglie M.	<b>X</b>	

Assiste il Direttore del consorzio, dott. Gianluca Budano.

Il Presidente delegato, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto indicato

## L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Il Presidente del consorzio, Sig. Angelo Palmisano, introduce l'argomento posto all'o.d.g.;

Premesso che con Delibera della Giunta Regionale n. 1534 del 02/08/2013 è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali per il triennio 2013-2015, ovvero 2014-2016, dando mandato agli Ambiti Territoriali di adottare il nuovo Piano Sociale di Zona entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP;

Considerato che tra la documentazione obbligatoria da approvare ed allegare al Piano di Zona vi erano anche l'approvazione di tutti i Regolamenti di Ambito;

Vista la Delibera dell'Assemblea Consortile n. 41 del 23/12/2014 con la quale vennero approvati tutti i regolamenti di Ambito, predisposti dall'Ufficio di Piano, tra cui anche il Regolamento unico per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni;

Che nel citato Regolamento viene disciplinato l'accessi da parte degli utenti di questo Ambito a tutti i servizi gestiti dall'Ambito stesso sia in forma diretta che indiretta;

Nel predetto regolamento, all'art. 9 viene disciplinato l'accesso ai servizi relativamente a percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui alla legge 104/92, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica;

Per i citati soggetti la situazione economica è determinata con riferimento al reddito individuale, e non in base all'ISEE riferita al nucleo familiare;

Che tra i servizi garantiti da questo Ente, vi è anche la compartecipazione delle rette da parte degli utenti frequentanti i centri diurni socio-riabilitativi ex art. 60 del Regolamento Regionale;

Per i citati utenti nel regolamento approvato sono previste le seguenti quote di compartecipazione:

- 50% della retta a carico della ASL;
- 25% della retta a carico dell'Ambito;
- 25% della retta a carico della famiglia se il reddito complessivo è superiore a € 10.000,00;

A seguito di alcune segnalazioni e di situazioni verificate direttamente dagli uffici, soprattutto nei nuclei familiari con presenza di più disabili, si vuole procedere con l'innalzamento del limite di reddito complessivo oltre cui far concorrere la famiglia del disabile alla compartecipazione della retta;

Ritenuto di dover procedere, quindi, con la modifica del Regolamento per l'accesso ai servizi esclusivamente per la quota di compartecipazione degli utenti frequentanti i centri diurni socio-riabilitativi ex art. 60 del Regolamento Regionale nel modo seguente:

- 50% della retta a carico della ASL;
- 25% della retta a carico dell'Ambito;
- 25% della retta a carico della famiglia se il reddito complessivo è superiore a € 10.000,00;
- 25% della retta a carico della famiglia se il reddito complessivo è superiore a € 25.000,00 in presenza di più disabili nel nucleo familiare;

Tutto ciò premesso;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D. lgs. 267/2000;

Vista la Legge Regionale 19 luglio 2006 n. 19;

Vista la Delibera della G. R. n. 1534/2013 di approvazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi in merito;

Vista la documentazione agli atti;

Con voti unanimi favorevoli resi come per legge, e con distinta votazione, anche ai fini della immediata esecutività della presente;

### **DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- 2) Di approvare, come approva, la presente modifica al Regolamento unico per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni, esclusivamente per la quota di compartecipazione degli utenti frequentanti i centri diurni socio-riabilitativi ex art. 60 del Regolamento Regionale nel modo seguente:
  - 50% della retta a carico della ASL;
  - 25% della retta a carico dell'Ambito;
  - 25% della retta a carico della famiglia se il reddito complessivo è superiore a € 10.000,00;
  - 25% della retta a carico della famiglia se il reddito complessivo è superiore a € 25.000,00 in presenza di più disabili nel nucleo familiare;
- 3) In conseguenza di tanto riapprovare il Regolamento unico per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni, allegato alla presente, con le modifiche adottate.
- 4) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000;
- 5) Trasmettere copia della presente alla Regione Puglia, nonché ai centri convenzionati con l'Ambito.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.  
Seguono le firme dell'originale

**IL PRESIDENTE**  
F.to Sig. Angelo Palmisano



**IL DIRETTORE DEL CONSORZIO**  
F.to Dott. Gianluca Budano

**Parere sulla proposta per la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 – primo comma – D. Lgs. n. 267/2000**

Il Direttore del Consorzio

F.to Dott. Gianluca Budano

**Parere sulla proposta per la regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 – primo comma – D. Lgs. n. 267/2000**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

NON RICHIESTO

Il presente atto è stato affisso in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per giorni quindici consecutivi

Dal 08 MAG. 2014 al 23 MAG. 2014 (N. 86 Reg. Pubbl.).

Data 08 MAG. 2014

Il sottoscritto Coordinatore di Segreteria,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione **E' SOGGETTA A PUBBLICAZIONE**

E' stata affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ambito per quindici giorni consecutivi dal 08-05-2014 al 23/05/2014, senza reclami;


E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data

08-05-2014



Il Segretario dell'Assemblea Consortile  
Rag. Giampiero Gasbarro



## **AMBITO TERRITORIALE N.3 AUSL BR/1**

**FRANCAVILLA FONTANA (Comune Capofila)  
CAROVIGNO – Ceglie Messapica – ORIA –  
SAN MICHELE SALENTINO – VILLA CASTELLI**

### **REGOLAMENTO** per L'ACCESSO ai SERVIZI ed alle PRESTAZIONI di AMBITO

#### ***Capo I – Principi generali***

##### **Art. 1 – Principi**

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali previsti dal Piano di Zona dell'Ambito di Francavilla Fontana, tenuto conto delle norme costituzionali, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e della vigente normativa regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il sistema socio-assistenziale dell'Ambito-Zona di Francavilla Fontana si uniforma ai principi del rispetto della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a. l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- b. il sostegno all'istituzione familiare, come definita dalla carta costituzionale, valorizzando le relazioni intra-familiari nonché il supporto alla persona nel proprio ambiente familiare e sociale;
- c. la libertà di scelta fra le prestazioni analoghe (aventi le stesse finalità) erogabili;
- d. l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- e. l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito delle sue reti di relazione, nel quadro dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione.
- f. l'uguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- g. il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- h. la valorizzazione e il rispetto tra le diverse culture.



## Art. 2 – Finalità ed obiettivi

Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a. prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazione di bisogno e di emarginazione;
- b. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;
- c. favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione;
- d. favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;
- e. promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio;
- f. agire a sostegno della famiglia e dell'individuo perseguendo l'obiettivo della permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

## Art. 3 – Riferimenti normativi

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare, il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. In particolare: art.12<sup>1</sup>;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare artt. 2,6,18 lett. g e 25<sup>2</sup>;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare art.128<sup>3</sup>;

<sup>1</sup>Legge 7 agosto 1990, n. 241

- *Art. 12: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."*

<sup>2</sup> Legge 8 novembre 2000, n. 328,

- *Art. 2: "I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito..., accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18";*
- *Art. 6: "ai comuni spetta la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi";*
- *Art. 18: "il Piano di Zona indica ... g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109; h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2";*
- *Art. 25: "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130."*

<sup>3</sup> Il Decreto Legislativo n. 112/1998 ha definito i servizi sociali "tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona", escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario.



- D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M.: 4 aprile 2001, n. 242;
- Legge Regionale n. 19/2006.
- Regolamento attuativo n. 4/2007.

#### **Art. 4 – Concetto di prestazione sociale agevolata**

Per prestazioni e servizi sociali si intendono i trasferimenti in denaro, i servizi e le attività di carattere sociale, erogati anche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carattere sociosanitario, che sono corrisposti alle persone da parte delle Amministrazioni pubbliche, con le diverse forme di gestione e modalità organizzative consentite, in risposta a specifiche situazioni di bisogno sociale e di cura, senza un corrispettivo equivalente da parte del beneficiario.

In particolare, nel concetto di "prestazioni sociali agevolate" rientrano tutte quelle prestazioni sociali che vengono erogate al richiedente sulla base della situazione economica e non destinate alla generalità dei soggetti.

#### **Art. 5 – Destinatari**

Hanno diritto di usufruire degli interventi e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani residenti nei Comuni dell' Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana.

Hanno, altresì, diritto di accedere ai predetti interventi e servizi i cittadini stranieri residenti nei Comuni dell' Ambito-Zona di Francavilla Fontana, quelli aventi titolo alla permanenza sul territorio dello Stato ai sensi delle leggi vigenti, nonché gli apolidi, i profughi, i richiedenti asilo politico e i rifugiati, presenti sul territorio dei Comuni dell' Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, con valido permesso di soggiorno.

Oltre a quanto previsto nei precedenti commi, se sul territorio dei Comuni dell' Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana si manifestano situazioni di bisogno urgenti e non differibili, coinvolgenti persone anche non residenti, possono essere erogati, a favore delle stesse, servizi o interventi straordinari. La sussistenza delle situazioni di bisogno deve essere convalidata dal Servizio sociale Professionale.

I cittadini in condizioni di povertà o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine sensoriale fisico e psichico, o dovuta a pluriminorazione, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, i minori di anni 14, gli anziani ultra sessantacinquenni soli e/o non autosufficienti, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni, di cui al presente regolamento.

#### **Art. 6 – Campo di applicazione**

Posta la centralità della famiglia, nonché la multidisciplinarietà dell'approccio assistenziale, gli interventi e servizi ai quali si applica il presente regolamento sono quelli previsti dal Piano Sociale di Zona, di cui alle seguenti aree:



- FAMIGLIE
- MINORI
- ANZIANI
- DISABILI
- POVERTÀ E DISAGIO ADULTI
- CONTRASTO ALLA VIOLENZA
- DIPENDENZE
- SALUTE MENTALE
- IMMIGRAZIONE
- WELFARE DI ACCESSO
- FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO

In particolare, gli interventi e i servizi vengono promossi in favore di:

- MINORI – minori fino ai 18 anni per i quali sussistano condizioni di rischio di marginalità o abbandono, ovvero di insufficiente sostegno educativo e relazionale; gli interventi in favore dei minori possono protrarsi oltre il raggiungimento della maggiore età e non oltre il 21° anno, qualora sussistano esigenze connesse al completamento del ciclo di studi.
- DISABILI – persone affette da minorazioni psichiche, intellettive, fisiche e sensoriali che impediscono un adeguato inserimento negli ambiti di vita familiare, sociale, scolastico, lavorativo e di tempo libero;
- ADULTI – persone comprese fra i 18 e i 64 anni che versano in condizioni di grave disagio economico, sociale e relazionale o in situazione di sofferenza psichica;
- ANZIANI – persone oltre i 64 anni con diversa tipologia, intensità e gravità di bisogno.

## ***Capo II – Parametri fondamentali per la valutazione del diritto di accesso***

### **Art. 7 – Individuazione dei parametri**

Ai fini della valutazione dei requisiti per l'accesso ai servizi e alle prestazioni previsti dal Piano Sociale di Zona, nonché per la determinazione della gratuità d'accesso o della eventuale partecipazione dell'utente al costo degli stessi, si assumono i seguenti parametri fondamentali:

- a. Determinazione della situazione economica del richiedente per la compartecipazione alla spesa per il servizio;
- b. Stato di bisogno;
- c. Minimo vitale e minimo alimentare;
- d. Distribuzione dei servizi e interventi.

### **Art. 8 – Criteri per l'individuazione del nucleo familiare**

Per disciplinare l'accesso ai servizi e agli interventi sociali di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia



anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

In particolare, le modalità di valutazione dei principali casi possibili, ai fini della determinazione del nucleo familiare, sono i seguenti:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) i coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante);
- c) il figlio minore di anni 18, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- d) i minori non conviventi con i genitori ed in affidamento presso i terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario;
- e) i minori in affidamento e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante;
- f) i coniugi non legalmente separati, ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo, salvo i seguenti casi particolari:
  - quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli;
  - nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali;
  - quando è stato richiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art. 3 della l. n. 898/1970;
- g) i soggetti componenti nuclei di persone legate da vincoli solidaristici, quali vincoli affettivi diversi da matrimonio, parentela, adozione e tutela, ed avendo assunto volontariamente una coabitazione abituale e continuativa e dimora nello stesso Comune da non meno di due anni, come risultante dalle corrispondenti iscrizioni anagrafiche, appartengono ad un unico nucleo familiare;
- h) il soggetto che risulta fiscalmente a carico di più persone, si considera appartenente:
  - al nucleo della famiglia anagrafica con cui vive;
  - al nucleo del soggetto che, in base all'art. 433 del Codice Civile, è tenuto in modo prioritario agli alimenti, se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico;
  - al nucleo che versa gli alimenti in misura superiore, nel caso di più coobbligati dello stesso grado;
- i) il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura ecc..) è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che non debba essere considerato nel nucleo del coniuge o della persona della quale è fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitore e figlio minore, questo ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva con validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

#### **Art. 9 – Determinazione dell'indicatore situazione economica del richiedente per la compartecipazione alla spesa del servizio**

Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare i soggetti come definiti al precedente art. 8



La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare, al reddito, al patrimonio e a tutti gli altri redditi non soggetti ad IRPEF a qualunque titolo e da qualunque Ente erogati, riparametrati secondo la scala di equivalenza di cui al presente articolo.

L'indicatore della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) si determina, applicando la scala di equivalenza e i valori correttivi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 attuativo della L.R. 19/2006.

La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali oggetto del presente regolamento è determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, individuato come già precisato all'art. 8.

L'Ambito definisce forme di compartecipazione degli utenti alla spesa per l'accesso e la fruizione dei servizi, con riferimento a tutti i servizi a domanda individuale, così come previsti nel Piano Sociale di Zona.

La compartecipazione da parte degli utenti deve essere determinata assumendo a riferimento i seguenti principi:

- a) gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- b) adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- c) definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) condivisione della responsabilità per gli oneri del progetto di cura estesa a tutti i soggetti tenuti agli alimenti, di cui all'art. 433 C.C., anche se non conviventi.

Per la definizione delle condizioni di cui al comma 1 lett. b), l'ambito si attiene alle disposizioni del D.lgs. n. 109/1998 come modificato dal D.lgs. n. 130/2000 ed ai contenuti del Piano di Zona, secondo le modalità di seguito specificate ed applicando gli eventuali fattori correttivi.

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare, come definito al precedente art. 8, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati nel rispetto della Tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificata dall'art.9 del D. Lgs. 130/2000, nonché tutti gli altri redditi non soggetti ad IRPEF a qualunque titolo e da qualunque Ente erogati, riparametrati secondo la scala di equivalenza di cui al presente articolo.

Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è determinata con riferimento al reddito individuale, e non in base all'ISEE riferita al nucleo familiare.

Con riferimento al calcolo dell'indicatore della situazione economica, l'ambito concorre alla spesa della retta per il ricovero in strutture residenziali, ovvero per la frequenza di strutture a ciclo diurno, considerando anche i redditi non soggetti ad IRPEF a qualunque titolo e da qualunque Ente erogati, riparametrati secondo la scala di equivalenza di cui al presente articolo.

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si rimanda alle singole schede allegate, in conformità al regolamento n. 4/2007.

L'Ambito può introdurre forme di esenzione dal pagamento della compartecipazione al costo del servizio per specifiche tipologie di servizi in relazione alla presenza di specifiche condizioni di bisogno e di specifiche patologie.



## **Art. 10 – Stato di bisogno**

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- situazione economica familiare inferiore al minimo vitale o alimentare, in mancanza di altre persone tenute a provvedere ad integrare tale situazione;
- incapacità totale o parziale di un soggetto solo a provvedere autonomamente a sé stesso o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- esistenza di circostanze, anche fuori dei casi sopra annoverati, a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.

## **Art. 11 – Minimo vitale e minimo alimentare**

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona e la sua famiglia non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Qualora la situazione economica non sia completamente documentabile, ovvero il richiedente già usufruisca di altri interventi pubblici, all'interno del minimo vitale si individua il minimo alimentare inteso come quota necessaria alla sola sopravvivenza.

Il valore economico del "minimo vitale" è individuato, per i nuclei familiari costituiti da un solo componente, nel valore ISEE pari all'importo annuo della pensione integrata al minimo INPS, mentre il valore economico del minimo alimentare è individuato nel valore ISEE pari all'importo annuo della pensione sociale.

Detti importi sono soggetti a revisione annua, in corrispondenza agli importi vigenti ogni anno per le pensioni INPS.

Per i nuclei familiari composti da più di un soggetto, al fine dell'individuazione del minimo vitale e del minimo alimentare si applica la scala di equivalenza e i valori correttivi di cui al precedente art. 9.

## **Art. 12 – Distribuzione dei servizi e interventi**

I servizi e gli interventi sociali previsti dal Piano Sociale di Zona sono estesi a tutti i Comuni dell'Ambito.

Per l'accesso dell'utenza, vengono costituite apposite graduatorie uniche di Ambito per ogni servizio o intervento tenuto conto dei parametri fondamentali individuati nel presente articolo.

La graduatoria scaturisce dagli elementi conoscitivi che ogni utente-richiedente dovrà indicare nella domanda di accesso al servizio.

Ogni servizio o intervento è destinato all'utenza secondo la graduatoria, a prescindere dal Comune di residenza.



### ***Capo III – Procedimento di accesso ai servizi***

#### **Art. 13 – Modalità di accesso**

L'avvio del procedimento finalizzato all'accesso agli interventi e ai servizi di cui al presente regolamento può avvenire:

- su richiesta diretta dell'interessato;
- su richiesta di familiari o parenti;
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari;
- su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, di associazioni di volontariato;
- su proposta diretta del servizio sociale professionale;
- su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

La richiesta di accesso deve essere formulata su appositi modelli predisposti dal Servizio Sociale Professionale di Ambito e disponibili presso i front-office di Segretariato Sociale di ogni Comune.

Ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed amministrativa necessaria all'accertamento della situazione socio economica dell'interessato.

Laddove non sia possibile fornire una documentazione adeguata, questa potrà essere sostituita da autocertificazione.

I dati autocertificati saranno sottoposti a verifica, anche a campione, secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Qualora, a seguito di accertamento, emergono elementi di incoerenza, incompletezza o contrasto della documentazione, se ne dà notizia all'interessato, il quale può fornire le necessarie giustificazioni e/o integrazioni.

Qualora l'autocertificazione risulti mendace, si procederà con la segnalazione agli organi competenti e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della autocertificazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000.

#### **Art. 14 – Trattamento dei dati**

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso al contributo.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, o rettificare.

Il trattamento dei dati in possesso degli uffici viene effettuato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 30.6.2003).



### **Art. 15 – Variazione delle condizioni economiche e familiari**

E' obbligo del cittadino presentare, entro il periodo di validità della Dichiarazione sostitutiva unica prodotta, una nuova Dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), qualora si siano verificati mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare. In base a tale nuova dichiarazione, viene eventualmente assunto nuovo provvedimento dal Direttore del Consorzio.

### **Art. 16 – Istruttoria**

Ogni richiesta, indirizzata all' Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana, tramite il Segretariato Sociale istituito presso ogni Comune, corredata da tutte le informazioni, i dati e la documentazione prevista, viene istruita e trattata, in ordine cronologico, dal Servizio Sociale Professionale di Ambito, compatibilmente con le risorse disponibili.

Il Segretariato Sociale, ove necessario, provvede ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

Qualora necessario, il Servizio Sociale Professionale provvede ad effettuare visite domiciliari e redige una relazione di valutazione, corredata, ove occorre, dal progetto di intervento e/o da una conseguente proposta.

Nella formulazione del progetto di intervento, nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete familiare di sostegno, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato dal Segretariato Sociale dell'avvio del procedimento, della persona responsabile dello stesso e dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

### **Art. 17 – Adozione dei provvedimenti amministrativi**

Il Direttore del Consorzio adotta i provvedimenti amministrativi relativi agli interventi e servizi sociali da attuare in ordine alla richiesta.

La determinazione del Direttore del Consorzio deve contenere:

- a) in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi e l'eventuale partecipazione dell'utente al costo del servizio;
- b) in caso di non accoglimento, le motivazioni del diniego con l'indicazione del termine e delle modalità per la presentazione di ricorso, come definite all'art. 23.

Il provvedimento è comunicato per iscritto ai competenti *front-office* municipali di Segretariato Sociale, che ne danno notizia agli interessati entro 30 giorni dalla avvenuta presentazione della domanda.



## **Capo IV – Classificazione dei servizi e degli interventi sociali per tipologia di accesso**

### **Art. 18 – Classificazioni**

Gli interventi e servizi sociali previsti dal Piano di Zona, di cui all'allegato 1° del presente Regolamento, sono così classificati per tipologia di accesso:

- a) *servizi ad accesso gratuito*
- b) *servizi ad accesso differenziato per fasce di reddito e/o con partecipazione al costo da parte degli utenti.*

### **Art. 19 – Servizi ad accesso gratuito**

L'utenza accede gratuitamente a tutti i servizi previsti nel Piano di zona, previa valutazione del Servizio Sociale Professionale di Ambito, ad eccezione di quelli di cui al successivo art. 20.

### **Art. 20 – Servizi con accesso differenziato per fasce di reddito e/o con partecipazione al costo da parte degli utenti**

I servizi del Piano sociale di Zona che prevedono l'accesso differenziato per fasce di reddito e/o la compartecipazione al costo degli stessi, sono:

- *A) Assistenza Domiciliare Integrata ad anziani e disabili;*
- *B) Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) per anziani e disabili;*
- *C) Servizi Socio-Educativi e Riabilitativi per i Disabili (Ex Art. 60 R.R. n. 4/2007);*

I requisiti per l'accesso, le modalità di formulazione delle graduatorie, nonché l'eventuale compartecipazione degli utenti all'onere dei servizi sono disciplinati in forma particolareggiata per ognuno degli stessi, nei bandi regionali e/o di Ambito e nell'allegato 1 al presente regolamento.

La soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, come pure la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio è indicata nel regolamento regionale attuativo della L.R. 19/2006, e nelle successive Deliberazioni della Giunta Regionale, e variata dal Consiglio di Amministrazione, con apposita Deliberazione, in relazione a specifiche tipologie di servizi.

## **Capo V – Diritti dei cittadini**

### **Art. 21 – Diritto all'informazione e carta dei servizi**

L'Ambito-Zona dei Servizi Sociali riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto all'informazione su prestazioni, interventi e servizi.



La carta dei servizi, adottata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 328 del 8.11.2000 e dell'art. 58 della Legge Regionale n. 19 del 10.07.2006, è lo strumento informativo di base a tutela delle situazioni giuridiche e dei diritti soggettivi riconosciuti.

#### **Art. 22 – Accesso agli atti**

Ai sensi della legge n. 241 del 7.8.1990, l'Ambito Zona di Francavilla Fontana garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dei servizi e degli uffici, con le modalità e i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

#### **Art. 23 – Ricorsi**

Il provvedimento di rifiuto o di differimento dell'accesso ad un servizio, beneficio o prestazione devono essere motivati e comunicati all'interessato.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento è ammesso ricorso al Coordinamento Istituzionale, che si pronuncia entro i successivi trenta giorni, dando tempestiva comunicazione all'interessato.

Sono comunque fatti salvi i rimedi in sede giurisdizionale.

### ***Capo VI – Disposizioni finali***

#### **Art. 24 – Norme di riferimento**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

#### **Art. 25 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione del presente atto, ed alla successiva pubblicazione della Delibera.

#### **Art. 26 – Clausola di salvaguardia**

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle eventuali nuove disposizioni normative in merito, regionali e nazionali.

Francavilla Fontana, lì 23 dicembre 2013



**Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) ad anziani e disabili**  
**Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) per anziani e disabili**

**Prestazioni**

Il Servizio avente carattere di continuità, comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale e sanitarie ed è destinato a persone anziane affette da gravi malattie e a persone disabili, non autosufficienti, secondo piani di intervento individualizzati.

I requisiti sanitari per l'ammissione al servizio devono essere attestati da certificazione medica rilasciata dalla competente Commissione Sanitaria.

Le prestazioni di carattere sanitario, da effettuarsi presso il domicilio dell'utente, comprendono in particolare:

- Assistenza medico-infermieristica;
- Assistenza riabilitativa;

Le prestazioni di carattere sociale consistono in una serie di interventi diretti all'aiuto alla persona e sostegno alla sua famiglia nel compimento degli atti quotidiani della vita, che a titolo esemplificativo sono individuabili nell'aiuto:

- All'igiene personale;
- Alla vestizione;
- Alla preparazione e somministrazione dei pasti;
- Al governo e pulizia della casa;
- Altre attività domestiche;
- Accompagnamento esterno per necessità da valutarsi caso per caso;

**Parametri di valutazione**

Ai fini della formulazione della graduatoria dei soggetti ammissibili al servizio si assumono i seguenti parametri di valutazione:

**SALUTE FISICA**

<b>BUONO</b> (buon livello di salute fisica, assenza di malattie significative)	<b>punti 1</b>
<b>PRECARIO</b> (malattie croniche non invalidanti che consentono una vita "normale" e permettono all'anziano di mantenere un livello accettabile di autonomia)	<b>punti 2</b>
<b>COMPROMESSO</b> (malattie croniche parzialmente invalidanti che richiedono cure continue e controlli costanti e limitano l'autonomia dell'individuo)	<b>punti 3</b>
<b>GRAVEMENTE COMPROMESSO</b> (malattie croniche invalidanti che richiedono un'assistenza continua, allettamento con perdita totale dell'autonomia)	<b>punti 4</b>

**AUTONOMIA PERSONALE**

<b>BUONA</b> (provvede in modo autonomo alla cura della propria persona)	<b>punti 1</b>
<b>LIMITATA</b> (parzialmente autonomo nella cura di sé, necessita di aiuto nella deambulazione, nell'igiene)	<b>punti 2</b>



**INSUFFICIENTE** (necessita di aiuto costante non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita) **punti 3**

**LIVELLI DI SUPPORTO FAMILIARE**

Persona priva di supporto familiare **punti 3**  
Persona con debole supporto familiare **punti 2**  
Persona con valido supporto familiare **punti 1**

**SITUAZIONE ECONOMICA**

1° fascia – ISEE fino a € 7.500,00 **punti 2,50**  
2° fascia – ISEE da € 7.500,01 a € 10.000,00 **punti 2,00**  
3° fascia – ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00 **punti 1,50**  
4° fascia – ISEE da € 15.000,01 a € 22.500,00 **punti 1,00**  
5° fascia – ISEE da € 22.500,00 a € 30.000,00 **punti 0,50**  
6° fascia – ISEE oltre € 30.000,00 **punti 0**

**Partecipazione degli utenti agli oneri del servizio**

Ai fini della determinazione della quota di partecipazione degli utenti al costo del servizio, per le sole prestazioni di assistenza sociale, vengono computati, oltre al valore ISEE tutti gli altri redditi non soggetti ad IRPEF a qualunque titolo o da qualunque Ente erogati. Le quote di partecipazione sono così determinate in relazione alle fasce di reddito sopra indicate:

1° fascia – fino a € 7.500,00 – servizio gratuito  
2° fascia – valore ISEE compreso tra € 7.500,01 ed € 20.000,00 – tariffa oraria pari a € 2,50;  
3° fascia – valore ISEE oltre € 20.000,00 tariffa oraria pari a € 6,00;



## **SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI PER I DISABILI (EX ART. 60 R.R. N. 4/2007);**

### **Tipologia e Prestazioni**

Il centro diurno socio-educativo, anche all'interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 della legge, è struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia.

Il centro è destinato a soggetti diversamente abili, anche psico-sensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario.

Il centro pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicura l'apertura per almeno otto ore al giorno, per cinque giorni a settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale.

### **Partecipazione degli utenti agli oneri del servizio**

Ai fini della determinazione della quota di partecipazione degli utenti al costo del servizio, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dall'art. 9 del citato regolamento:

“Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è determinata con riferimento al reddito individuale, e non in base all'ISEE riferita al nucleo familiare.

Con riferimento al calcolo dell'indicatore della situazione economica, l'ambito concorre alla spesa della retta per il ricovero in strutture residenziali, ovvero per la frequenza di strutture a ciclo diurno, considerando anche i redditi non soggetti ad IRPEF a qualunque titolo e da qualunque Ente erogati, riparametrati secondo la scala di equivalenza di cui al presente articolo.”

Le quote di partecipazione sono così suddivise:

- 50% della retta a carico della ASL;
- 25% della retta a carico dell'Ambito;
- 25% della retta a carico della famiglia se il reddito complessivo è superiore a € 10.000,00;
- 25% della retta a carico della famiglia se il reddito complessivo è superiore a € 25.000,00 in presenza di più disabili nel nucleo familiare\*

\* così come modificato con Delibera Assemblea Consortile n.11 del 14/04/2014.

